

## **ALLEGATO "B" ALL'ATTO N. 2528 DI RACCOLTA**

### **STATUTO**

#### **"Fondazione Italiana Linfomi - ETS"**

##### **Articolo 1**

###### **Costituzione, sede e delegazioni**

È costituita una Fondazione denominata "Fondazione Italiana Linfomi - ETS".

Essa potrà utilizzare la denominazione abbreviata "FIL ETS".

La sede della Fondazione è in Alessandria, Piazza Turati 5.

La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere delle Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice civile.

La Fondazione si configura altresì come ente del terzo settore ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

La Fondazione deve usare, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Ente del Terzo Settore", ovvero il relativo acronimo "ETS". Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

##### **Articolo 2**

###### **Durata**

La Fondazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea dei Fondatori Elettori conformemente a quanto stabilito dalle norme di legge in materia.

##### **Articolo 3**

###### **Scopi**

La Fondazione è aconfessionale ed apartitica, non ha scopo di lucro ed è volta all'esclusivo perseguitamento di finalità solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale di ricerca scientifica di particolare interesse sociale di cui all'art. 5, co. 1 lett. h) del D. Lgs. 117/2017. L'obiettivo principale è la lotta contro i linfomi e più in generale contro tutte le malattie linfoproliferative. Le attività svolte, oggetto del proprio scopo istituzionale, sono le seguenti:

- a) promuovere, progettare, realizzare, gestire e favorire studi e ricerche nel campo dei linfomi e delle altre malattie linfoproliferative nel rispetto delle norme di Buona Pratica Clinica e della Normativa Nazionale ed Europea che regola l'esecuzione delle Sperimentazioni cliniche;
- b) realizzare forme di collaborazione con analoghi organismi internazionali, verso i quali si configura come interlocutore d'elezione per la conduzione di progetti di ricerca comuni nello stesso ambito;
- c) promuovere studi a valenza clinica, di ricerca traslazionale e/o studi biologici volti a sviluppare le conoscenze sui meccanismi eziologici e patogenetici delle malattie linfoproliferative;
- d) favorire, in cooperazione con e ad eventuale supporto delle strutture sanitarie, l'assistenza, la prestazione di servizi sanitari, l'umanizzazione delle cure e il supporto necessario a malati affetti da malattie linfoproliferative e relative famiglie;
- e) elaborare ed attuare, direttamente o in rapporto con altri enti ed istituzioni, programmi di formazione, aggiornamento ed educazione sanitaria relativi allo studio, diagnosi e terapia delle malattie linfoproliferative. Le iniziative formative potranno

essere rivolte sia al personale sanitario, sia, con intento informativo ed educazionale a malati e famigliari.

È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse ed a quelle strumentali od accessorie al raggiungimento degli scopi sociali.

#### **Articolo 4\_**

##### **Attività strumentali, accessorie e connesse\_**

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) sostenere studi di ricerca clinica e biologica sulle malattie linfoproliferative, sia direttamente come promotore degli studi in questione sia indirettamente attraverso la concessione di premi, sovvenzioni e borse di studio per personale impegnato in tali ricerche;
- b) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o lungo termine, la costituzione, l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- c) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- d) acquisire da soggetti pubblici o privati risorse finanziarie e beni da destinare allo svolgimento delle attività istituzionali;
- e) stipulare accordi per l'affidamento a terzi di parte delle proprie attività, nei limiti di legge;
- f) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima. Essa potrà, se ritenuto opportuno, concorrere alla costituzione degli organismi anzidetti;
- g) stipulare ogni tipo di convenzione, anche trascrivibile in pubblici registri, con enti pubblici o privati, associazioni o movimenti organizzati di qualunque natura, per la più libera e idonea fruizione o attivazione di servizi, studi e attività connessi con gli scopi della Fondazione;
- h) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione e gli operatori e gli organismi nazionali e internazionali coinvolti nella terapia delle malattie linfoproliferative e il pubblico;
- i) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali al raggiungimento dei propri scopi;
- j) collaborare e instaurare relazioni con enti scientifici, universitari e culturali e di ricerca, istituzioni pubbliche e private sia in Italia che all'estero;
- k) svolgere attività di ricerca fondi e finanziamento sia direttamente sia attraverso altri enti, con qualsiasi strumento e/o mezzo, per la realizzazione e il sostegno delle proprie iniziative;
- l) svolgere, in via strumentale, rispetto al perseguimento degli scopi istituzionali, attività nel settore editoriale, multimediale, audiovisivo e del merchandising, anche per il tramite di enti all'uopo costituiti secondo l'ordinamento italiano o enti di altra natura compreso il trust, costituiti secondo ordinamenti stranieri;
- m) svolgere, anche per terzi, in via strumentale, rispetto al perseguimento degli scopi istituzionali, attività quale "Organizzazione di Ricerca a Contratto (CRO)", per

lo svolgimento delle funzioni necessarie alla realizzazione di una sperimentazione clinica (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: stesura del protocollo, selezione dei centri e degli sperimentatori, selezione e utilizzazione del monitor, elaborazione dei report, analisi statistica, preparazione della documentazione da sottoporre all'autorità regolatoria), come previsto dalle Norme di Buona Pratica Clinica (GCP) e della normativa vigente applicabile.

- n) raccogliere fondi e svolgere, in via accessoria, attività volte a finanziare, incentivare e favorire l'attività istituzionale, ad esclusione di qualsivoglia attività riconducibile a quanto disposto dall'art. 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 "Testo Unico in materia bancaria e creditizia", e svolgere la connessa attività di marketing, con l'organizzazione in proprio di iniziative orientate a tal fine, nonché la commercializzazione di materiale specifico (gadgets, biglietti, auguri, ecc.), intendendosi comunque espressamente escluso l'esercizio di qualsivoglia attività riconducibile a quanto disposto dall'art. 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 "Testo Unico in materia bancaria e creditizia";
- o) ideare, sostenere, organizzare e finanziare progetti, eventi e attività di qualsiasi genere, utili a perseguire i propri scopi;
- p) svolgere ogni altra attività strumentale e/o direttamente connessa, idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle direttamente connesse con le attività di cui all'art. 3 del presente statuto e comunque in via non prevalente.

## **Articolo 5\_**

### **Patrimonio\_**

Il patrimonio della Fondazione è composto:

1. dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti iniziali in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati dai Fondatori Promotori, in sede di atto costitutivo;
2. dai beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
3. dalle elargizioni fatte da persone fisiche o giuridiche e da enti, pubblici o privati, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
4. dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera dell'Assemblea dei Fondatori Elettori, può essere destinata a incrementare il patrimonio.

## **Articolo 6\_**

### **Fondo di gestione\_**

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

1. dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
2. da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
3. da eventuali altri contributi elargiti da persone giuridiche ed enti, pubblici o privati e non espressamente destinati al patrimonio;
4. dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dai Fondatori Ordinari e non espressamente destinati al patrimonio. Le rendite e le risorse della Fondazione sono impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

## **Articolo 7\_**

### **Esercizio finanziario\_**

L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1° gennaio e termina il 31 dicembre di

ciascun anno. Entro il mese di novembre il Comitato Direttivo - Consiglio d'Amministrazione predispone il bilancio di previsione dell'esercizio successivo; entro il mese di marzo successivo predispone il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso. Il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, accompagnato quest'ultimo, dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Revisore dei Conti, devono essere trasmessi a tutti i Fondatori Elettori che provvederanno ad approvare il bilancio di previsione entro il 31 dicembre ed il bilancio consuntivo entro il 30 aprile. È vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, in conformità con quanto previsto dall'art. 8 del D. Lgs. 117/2017. Gli utili o gli avanzi di gestione eventuali devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Il bilancio deve essere redatto in conformità con quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 117/2017; ove ricorrono i presupposti di cui all'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 la fondazione provvede secondo quanto previsto dalla stessa norma.

I Fondatori Elettori hanno diritto di esaminare i libri sociali ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 117/2017.

#### **Articolo 8**

##### **Membri della Fondazione**

I membri della Fondazione si dividono in:

1. Fondatori Promotori.
2. Fondatori Ordinari.
3. Fondatori Elettori.

#### **Articolo 9**

##### **Fondatori Promotori**

Sono Fondatori Promotori i sottoscrittori dell'atto costitutivo.

I Fondatori Promotori successivamente alla istituzione della Fondazione contribuiscono all'attività della Fondazione mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dall'Assemblea dei Fondatori Elettori ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo.

#### **Articolo 10**

##### **Fondatori Ordinari**

Otterranno la qualifica di Fondatori Ordinari:

- i Fondatori Promotori;
- le persone fisiche o enti che, quali operatori sanitari competenti in materia di malattie linfoproliferative, ne facciano richiesta sostenuta da almeno un Fondatore e siano nominati come tali dal Comitato Direttivo della Fondazione.

Essi contribuiscono all'attività della Fondazione mediante un contributo annuale in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dall'Assemblea dei Fondatori Elettori ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo.

#### **Articolo 11**

##### **Fondatori Elettori**

Tra i Fondatori Ordinari otterrà la qualifica di Fondatore Elettore un rappresentante per ciascun centro oncologico o ematologico (individuato nella figura del Direttore del centro oncologico o ematologico medesimo o di persona da lui delegata).

Per la definizione dei voti a disposizione di ciascun centro si rimanda ad apposito Regolamento elettorale che, in ogni caso, consentirà l'elettorato attivo solo ai centri in regola con l'eventuale quota annuale nel triennio precedente alla elezione e rispetterà un criterio premiante progressivo per i centri a maggior arruolamento di

pazienti (casi).

## **Articolo 12**

### **Esclusione e recesso**

L'Assemblea dei Fondatori Elettori della Fondazione decide, con la maggioranza prevista dall'art. 15, l'esclusione di Fondatori Ordinari e la decadenza da cariche eventualmente ricoperte negli organi della Fondazione, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali;
- d) nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione avviene anche per i seguenti motivi:

\* estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

\* apertura di procedure di liquidazione;

\* fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Fondatori Ordinari possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

## **Articolo 13**

### **Organi della Fondazione**

Sono organi della Fondazione:

1. l'Assemblea dei Fondatori Elettori;
2. il Comitato Direttivo - Consiglio d'Amministrazione;
3. il Presidente della Fondazione;
4. il Presidente Eletto-Vice-Presidente;
5. l'organo di Controllo;
6. il Revisore dei Conti;
7. il Segretario;
8. il Tesoriere;
9. l'Ufficio di Presidenza.

## **Articolo 14**

### **Assemblea dei Fondatori Elettori**

L'Assemblea dei Fondatori Elettori è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi. È composta dai Fondatori Elettori e resta in carica per 3 (tre) anni.

L'Assemblea dei Fondatori Elettori ha le competenze di cui all'art. 25, co. 1 del D. Lgs. 117/2017.

I Fondatori Elettori possono intervenire all'assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero mediazione dell'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del Fondatore Elettore che partecipa e vota.

## **Articolo 15**

### **Convocazione e quorum**

L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e di quello consuntivo.

L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione di sua iniziativa o su richiesta del Comitato Direttivo o di almeno un terzo dei Fondatori Elettori mediante

lettera raccomandata ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo (ad esempio posta elettronica) inoltrato almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può essere inviata tre giorni prima della data fissata (salvo che si tratti di assemblea totalitaria).

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora; può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza (anche su delega) della maggioranza dei membri; in seconda convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Tutti i Fondatori Elettori hanno diritto di partecipare all'assemblea e ad essi spetta un numero di voti nella misura indicata dall'articolo 11 del presente statuto.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice, salvo per le deliberazioni relative alla modifica dello statuto e all'esclusione dei Fondatori che devono essere prese con la maggioranza dei due terzi dell'assemblea. Per le deliberazioni di scioglimento della Fondazione e devoluzione del Patrimonio è richiesto il voto favorevole dei tre quarti del totale di voti disponibili.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice-Presidente (Presidente Eletto). In caso di assenza anche del Vice-Presidente, la riunione sarà presieduta dal Past President o in sua assenza dal Fondatore più anziano d'età. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede l'assemblea e dal Segretario.

L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi per videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti. È pertanto necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea: di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi a mezzo posta elettronica la documentazione predisposta per la riunione, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- venga indicato nell'avviso di convocazione il link (collegamento) alla piattaforma elettronica sulla quale sia tenuta l'assemblea in videoconferenza, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente ed il Segretario.

## **Articolo 16\_**

### **Comitato Direttivo - Consiglio di Amministrazione**

Il Comitato Direttivo è costituito da 15 (quindici) componenti di cui:

- 13 (tredici) membri eletti dall'Assemblea dei Fondatori Elettori;
- 2 (due) membri costituiti dal Presidente e dal Past President.

I membri del Comitato Direttivo restano in carica 3 (tre) anni, fino alla prima riunione del nuovo Comitato Direttivo, e possono essere rinominati, salvo revoca, prima della scadenza del mandato. Le elezioni dei membri del nuovo Comitato Direttivo avvengono allo scadere dell'anno solare in concomitanza con l'approvazione del bilancio preventivo, secondo quanto previsto in apposito Regolamento elettorale.

I membri del Comitato Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive, possono essere dichiarati decaduti dal Comitato Direttivo stesso.

In caso di cessazione per qualsiasi causa di un membro del Comitato Direttivo questi sarà sostituito dal primo dei non eletti e resterà in carica fino alla successiva elezione del nuovo Comitato Direttivo.

In caso di cessazione per qualsiasi causa del Presidente, il Presidente Eletto/Vice-Presidente assume la carica e la mantiene fino al termine del Suo mandato..

Il Comitato Direttivo appena eletto ha il compito di cooptare nella prima seduta fino ad un massimo di 5 (cinque) altri esperti, proposti dal Presidente – esclusi i candidati non eletti al ruolo di componente del Comitato Direttivo - dotati di competenze/caratteristiche complementari a quelli dei membri eletti, utili al conseguimento dei fini istituzionali della Fondazione.

I cooptati diventano parte integrante del Comitato Direttivo stesso in quanto a funzioni e poteri, sommandosi ai (tredici) membri eletti, al Presidente e al Past President per tutto il periodo per cui il Comitato Direttivo rimane in carica.

Ogni membro del Comitato Direttivo ha diritto a un voto.

Il Comitato Direttivo allargato, formato a seguito della cooptazione degli esperti ha il compito di:

- a) stabilire le linee di sviluppo e i progetti futuri della Fondazione definendone le priorità;
- b) individuare il numero e nominare i responsabili delle Commissioni Scientifiche di cui all'art.24;
- c) provvedere alla nomina e se necessario alla revoca del Direttore Operativo dell'Ufficio Studi FIL;
- d) approvare in via definitiva le proposte o progetti di studio e/o di ricerca discussi nelle commissioni scientifiche valutandone la scientificità, l'efficacia e le compatibilità con le risorse finanziarie della Fondazione;
- e) discutere e approvare le eventuali modifiche ai regolamenti della Fondazione;
- f) provvedere all'amministrazione ed alla gestione della Fondazione potendo compiere tutti gli atti sia ordinari che straordinari, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito delle linee di bilancio approvate dall'Assemblea dei Fondatori Elettori.
- g) eleggere il Vice-Presidente (Presidente Eletto) alla prima riunione dopo il completamento della costituzione del Direttivo stesso;
- h) istituire Gruppi di lavoro consultivi dedicati ad uno o più specifici ambiti tematici e obiettivi, definendone il responsabile, la durata e l'eventuale chiusura

Alle riunioni del Comitato Direttivo partecipano anche, senza diritto di voto, i responsabili delle Commissioni Scientifiche e dei Gruppi di lavoro che già non ne facciano parte d'ufficio, il Direttore Operativo e i referenti presso gruppi Cooperativi Internazionali di rilevanza strategica, secondo le indicazioni del Comitato Direttivo; possono inoltre partecipare, senza diritto di voto, anche altre persone dotate di specifiche competenze appositamente invitate per discutere particolari problemi.

Per una migliore efficacia del proprio ruolo, il Comitato Direttivo può operare attribuendo specifiche deleghe amministrative, gestionali e/o tematiche ad alcuni dei suoi membri.

Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire due giorni prima della data fissata (salvo che si tratti di consiglio totalitario). L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Il Comitato Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Il Consiglio d'Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Le riunioni del Comitato direttivo - Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

## **Articolo 17**

### **Presidente**

Il Presidente della Fondazione è il Presidente del Comitato Direttivo, ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce potendo compiere tutti gli atti sia ordinari che straordinari e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale nominando avvocati.

Diviene automaticamente Presidente, senza necessità di elezione, il Presidente Eletto/Vice-Presidente allo scadere della propria carica. Entra nel pieno delle proprie attività al 1° gennaio con l'inizio del nuovo esercizio finanziario, rimane in carica per 3 (tre) anni esatti e non è più rieleggibile come Presidente né come Presidente Eletto/Vice-Presidente.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. In caso di assenza od impedimento del Presidente della Fondazione, il Presidente Eletto/Vice-Presidente lo sostituisce a tutti gli effetti. Il Presidente può delegare, in casi particolari, a rappresentarlo presso enti esterni un qualsiasi altro membro del Comitato Direttivo o il Direttore Operativo dell'Ufficio Studi FIL.

Al termine dei 3 (tre) anni di mandato il Presidente resta membro attivo del Comitato Direttivo come Past President per ulteriori 3 (tre) anni.

## **Articolo 18**

### **Presidente Eletto/Vice-Presidente**

Il Presidente Eletto/Vice-Presidente viene eletto dal Comitato Direttivo nella prima seduta in composizione completa (membri eletti e cooptati) tra i membri eletti del Comitato Direttivo stesso che abbiano presentato la propria candidatura al ruolo. I membri del Comitato Direttivo terranno conto delle seguenti caratteristiche dei candidati:

- comprovata esperienza scientifica nel campo dei linfomi;
- capacità di gestione di progetti di ricerca;
- esperienza nel coordinamento di commissioni scientifiche o gruppi di lavoro;
- attiva e costante partecipazione alle attività di ricerca della Fondazione;
- capacità di coesione e collaborazione con i Centri;
- capacità di fundraising.

La modalità di svolgimento dell'elezione è disciplinata da apposito Regolamento elettorale.

Il Presidente Eletto/Vice-Presidente resta in carica 3 (tre) anni ed in tal veste coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o malattia. Il Presidente Eletto assumerà il ruolo di Presidente per 3 (tre) esercizi successivi allo scadere del Presidente in carica. Nelle more dell'elezione del vice-Presidente le funzioni del Presidente, in caso di necessità, verranno svolte dal past-President.

In caso di cessazione per qualsiasi causa del Presidente Eletto/Vice-Presidente, si

procederà all'indizione, entro il più breve tempo possibile, di una nuova tornata elettorale secondo quanto previsto dal Regolamento.

#### **Articolo 19**

##### **Past President**

Al termine dei 3 (tre) anni di mandato il Presidente resta nel Direttivo come Past President per ulteriori 3 (tre) anni. Dopo i 3 (anni) anni di attività come Past President non potrà essere rieletto con il ruolo di Presidente Eletto/Vice-Presidente.

#### **Articolo 20**

##### **Segretario**

Il Segretario viene nominato dal Comitato Direttivo tra i membri eletti del Comitato Direttivo, resta in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile per più mandati consecutivi.

In caso di cessazione per qualsiasi causa del Segretario, sarà effettuata una nuova nomina da parte del Comitato Direttivo, la quale scadrà insieme con il Comitato Direttivo stesso.

#### **Articolo 21**

##### **Tesoriere**

Il Tesoriere viene nominato dal Comitato Direttivo tra i membri eletti del Comitato Direttivo, resta in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile solo per un secondo mandato consecutivo. Il Tesoriere fa parte del Comitato Direttivo e dell'Ufficio di Presidenza.

Il Tesoriere è preposto alle attività relative alla gestione finanziaria della Fondazione, anche attraverso specifiche deleghe amministrative.

Il ruolo di Tesoriere può essere svolto in deroga, temporaneamente, dal Segretario.

In caso di cessazione per qualsiasi causa del Tesoriere, sarà effettuata una nuova nomina da parte del Comitato Direttivo, la quale scadrà insieme con il Comitato Direttivo stesso.

#### **Articolo 22**

##### **Presidenti Onorari**

L'Assemblea dei Fondatori può conferire la qualifica di Presidente Onorario a studiosi o a clinici che si siano distinti particolarmente nel campo dei linfomi e/o che abbiano contribuito allo sviluppo della Fondazione.

Il/i Presidente/i Onorario/i fa/fanno parte dell'Assemblea dei Fondatori Elettori e del Comitato Direttivo, ma senza diritto di voto.

#### **Articolo 23**

##### **Organo di Controllo e Revisore dei Conti**

###### **23.1. Organo di Controllo**

La Fondazione dovrà nominare un organo di controllo, anche monocratico, il quale resterà in carica per 3 (tre) esercizi. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 co. 2 cod. civ. Nel caso in cui venga nominato un organo di controllo collegiale, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6 e 7 del D. Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale deve inoltre dare atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento della fondazione.

### **23.2. Revisore dei Conti**

Nei casi previsti dall'art. 31 co. 1 D. Lgs. 117/2017 la Fondazione deve nominare un Revisore dei Conti.

Il Revisore dei Conti è scelto tra le persone iscritte all'Albo dei Revisori, resta in carica 3 (tre) esercizi e può essere riconfermato.

Il Revisore ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti. Esamina la proposta di bilancio consuntivo, redigendo apposita relazione. Il Revisore dei Conti può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Comitato Direttivo.

In luogo del Revisore dei Conti, la funzione di revisione legale dei conti potrà essere svolta dal suddetto Organo di Controllo, il quale dovrà in tal caso essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

## **Articolo 24**

### **Commissioni Scientifiche**

Le Commissioni Scientifiche sono un organo consultivo. Ruolo preponderante delle Commissioni Scientifiche è quello di offrire alla Fondazione indirizzi sulle varie malattie linfoproliferative, oggetto dell'attività della Fondazione. Le Commissioni Scientifiche hanno in particolare il compito di valutare, sia in termini di validità scientifica che di sostenibilità economica e possibilità di realizzazione, le proposte di studi inoltrate alla Fondazione. Le discuteranno con i proponenti suggerendo eventuali modifiche e, se approvate, le inoltreranno come stabilito da procedure e istruzioni operative della Fondazione al Presidente, che avrà il compito di portarle al Comitato Direttivo, dove saranno presentate dal Responsabile della Commissione o Suo delegato, affinché siano accettate e attivate come progetti della Fondazione. Avranno inoltre il compito di seguire lo stato di avanzamento degli studi approvati e attivi, presentando eventuali osservazioni al responsabile dello studio in questione e all'Ufficio di Presidenza della Fondazione.

Non ci sono limiti a numero, composizione e durata delle Commissioni Scientifiche e le stesse saranno istituite in base alle esigenze della Fondazione. Le funzioni e l'organizzazione delle Commissioni sono definite da apposite Delibere/Regolamenti da parte del Comitato Direttivo. Le Commissioni Scientifiche possono essere istituite o abolite dal Comitato Direttivo in qualsiasi momento.

I responsabili delle commissioni scientifiche sono nominati, al di fuori dell'Ufficio di Presidenza, dal Comitato Direttivo e rimangono in carica fino a decisione del Comitato Direttivo stesso. Il mandato dei responsabili delle commissioni scientifiche ha durata di 3 (tre) anni rinnovabile consecutivamente una sola volta per la stessa commissione.

I responsabili delle Commissioni Scientifiche possono essere sostituiti in qualsiasi momento dal Comitato Direttivo su proposta dell'Ufficio di Presidenza o di metà più uno dei membri del Comitato Direttivo stesso. Non ci sono limiti al numero di partecipanti a ciascuna Commissione Scientifica.

È fatto obbligo al responsabile delle singole Commissioni Scientifiche di relazionare al Comitato Direttivo e all'Ufficio di Presidenza sulla composizione e sull'attività della propria commissione. Tali relazioni possono essere sotto forma di verbali redatti dopo ogni riunione oppure sotto forma di relazione annuale.

È fatto obbligo ai responsabili delle Commissioni Scientifiche di convocare almeno due riunioni annuali.

## **Articolo 25**

### **Ufficio di Presidenza**

L'Ufficio di Presidenza è l'organo della Fondazione cui compete il compito di portare avanti e verificare l'attività scientifica ed economica della Fondazione sulla base delle direttive del Comitato Direttivo coadiuvando il Presidente in tutte le sue funzioni. È composto da Presidente, Presidente Eletto/Vice-Presidente, Tesoriere e altri 2 membri eletti del Direttivo, selezionati dal Presidente per deleghe specifiche. Alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Operativo dell'Ufficio Studi FIL con il compito di relazionare sull'attività dell'Ufficio stesso.

### **Articolo 26\_**

#### **Ufficio Studi FIL\_**

L'esecuzione delle attività della Fondazione è affidata a un Ufficio Studi FIL che si avvarrà di personale qualificato retribuito e/o di eventuali volontari. Il personale in questione agirà sotto la responsabilità della Fondazione nelle differenti sedi in cui opera. Il coordinamento dell'Ufficio Studi FIL è affidato a un Direttore Operativo, che ha l'incarico di sovraintendere alla gestione delle varie attività tecniche, amministrative e organizzative di cui è responsabile davanti al Comitato Direttivo.

Rapporti gerarchici, responsabilità e ruoli delle singole figure afferenti all'Ufficio Studi FIL, ivi compresa quella del Direttore Operativo, sono definiti nelle lettere di incarico individuali e regolati all'interno dell'organigramma, del mansionario e delle procedure e istruzioni operative approvate dal Comitato Direttivo. Il Direttore Operativo è nominato dal Comitato Direttivo, al di fuori dei Suoi membri, rimane in carica fino allo scadere del Comitato Direttivo da cui è stato nominato, può essere rinnovato anche più volte per il triennio successivo e può essere sfiduciato in qualsiasi momento dal Comitato Direttivo in carica.

In caso di cessazione per qualsiasi causa del Direttore Operativo, sarà effettuata una nuova nomina da parte del Comitato Direttivo, la quale scadrà insieme con il Comitato Direttivo stesso

È compito del Direttore Operativo definire numero e qualifica di eventuali nuovi collaboratori, partecipare alla selezione dei candidati e proporre al Comitato Direttivo le nuove assunzioni.

È ulteriore compito del Direttore Operativo assumere la responsabilità tecnico-scientifica e il relativo coordinamento delle funzioni svolte nel ruolo di Direttore medico-scientifico per l'attività di CRO svolta dalla Fondazione di cui all'art. 4 lettera m) dello Statuto.

È inoltre compito del Direttore Operativo relazionare periodicamente sull'attività dell'Ufficio Studi FIL all'Ufficio di Presidenza e al Comitato Direttivo.

### **Articolo 27\_**

#### **Clausola Arbitrale\_**

Qualsiasi controversia deferibile ad arbitri concernente il presente Statuto o comunque connessa allo stesso, comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione, sarà sottoposta ad arbitrato rituale, secondo la procedura di arbitrato ordinario o arbitrato rapido a seconda del valore, in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte. In caso di procedura arbitrale ordinaria, la controversia sarà decisa da un arbitro unico o da un collegio arbitrale in conformità a tale regolamento. In caso di arbitrato rapido l'arbitro sarà unico e deciderà in via rituale secondo equità.

In conformità al Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte l'arbitrato avrà sede in Torino presso la Segreteria della Camera Arbitrale del Piemonte, salvo diversa volontà delle parti.

**Articolo 28****Scioglimento**

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, in conformità con quanto previsto dal Codice civile e dall'articolo 9 del D. Lgs. 117/2017, il patrimonio sarà devoluto, su proposta del Comitato Direttivo, con delibera dell'Assemblea dei Fondatori Elettori, da adottarsi col voto favorevole di almeno i tre quarti del totale di voti disponibili ad altri Enti del Terzo Settore ovvero a fini di pubblica utilità, conformemente a quanto stabilito dalla suddetta norma.

**Articolo 29****Clausola di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice civile e le disposizioni di legge vigenti in materia.

F.to: Marco Ladetto

F.to: Maria Chiara Agostini notaio - segue sigillo

CPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU  
SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL D.LGS. N. 235 DEL 30 DICEMBRE  
2010 IN VIGORE DAL 25 GENNAIO 2011.